

UNIVERSITÀ DI PISA

COMMISSIONE STATUTO

Il giorno **12 luglio 2011 alle ore 11.30** presso la Sala Cherubini del Rettorato si è riunita la Commissione Statuto nella seguente composizione:

				P	A.g.	A
AUGELLO	Prof.	Massimo	Rettore- Presidente	X		
DA CAPRILE	Dott.	Michele	Area amministrativa	X		
MORUZZO	Dott.ssa	Roberta	Facoltà di Medicina veterinaria	X		
MUZZETTO	Prof.	Luigi	Facoltà di Scienze Politiche	X		
NATALI	Dott.ssa	Lucia	Facoltà di Agraria	X		
ROMBOLI	Prof.	Roberto	Facoltà di Giurisprudenza	X		
TURINI	Prof.	Franco	Facoltà di Scienze M.F.N.	X		
BRACA	Prof.ssa	Alessandra	Facoltà di Farmacia	X		
CASAROSA	Prof.	Claudio	Facoltà di Ingegneria	X		
CELLA	Prof.ssa	Roberta	Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	X		
DA POZZO	Prof.	Carlo	Facoltà di Lettere e Filosofia	X		
FERRARI	Prof.	Mauro	Facoltà di Medicina e Chirurgia	X		
MILAZZO	Dott.	Pietro	Facoltà di Economia	X		
DOVICO	Sig.	Emiliano	Studente	X		
MANNONI	Sig.	Andrea	Studente	X		
CUOMO	Dott.	Pasquale	Rappresentante dei precari della ricerca	X		

Partecipano il Direttore Amministrativo, Dott. Riccardo Grasso, il Prorettore agli affari giuridici, Prof. Francesco Dal Canto, il Direttore Amministrativo vicario, Dott.ssa Elena Perini e la Dott.ssa Sandra Bernardini, responsabile dell'Ufficio legale. La Dott.ssa Chiara Viviani partecipa con funzioni di segretaria verbalizzante.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali delle riunioni del 28 giugno e del 5 luglio;
3. Esame articolato su:
 - Comitato Unico di Garanzia (CUG);
 - Sistema bibliotecario e museale;
 - Norme comuni
 - Disposizioni transitorie
4. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 12.00.

1. Comunicazioni

Il Presidente rivolge il saluto ai componenti e apre la seduta con le seguenti comunicazioni:

- 1.1 Il Consiglio degli studenti è riunito in questo momento per esaminare la bozza di Statuto con l'articolato approvato dalla Commissione mista. Il Sig. Dovico e il Sig. Mannoni prenderanno parte alla riunione della Commissione al termine del Consiglio degli studenti.
- 1.2 La Prof.ssa Alessandra Braca ha comunicato che prenderà parte alla riunione della Commissione Statuto al termine del Consiglio di Facoltà di Farmacia.

2. Approvazione verbali delle riunioni del 28 giugno e del 5 luglio

2.1 Il Presidente mette in votazione il verbale della riunione del 28 giugno, domandando ai componenti di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

Il Dott. Pasquale CUOMO segnala una richiesta di emendamento, già recepita dal segretario verbalizzante.

Il verbale, comprensivo delle modifiche suindicate è approvato all'unanimità dai presenti alla riunione del 28 giugno.

2.2 Il Presidente mette in votazione il verbale della riunione del 5 luglio, domandando ai componenti di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

Il verbale è approvato senza osservazioni, all'unanimità dai presenti alla riunione del 5 luglio.

3. Esame articolato

3.1 Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)

Il Presidente invita il Prof. Dal Canto a illustrare l'articolato sul Comitato Unico di Garanzia.

Il Prof. Francesco DAL CANTO illustra l'articolato sul Comitato Unico di Garanzia, soffermandosi in particolare sulla precisazione contenuta al comma 3 a proposito della composizione e sul comma 5 a proposito della durata dell'incarico.

Il Prof. Claudio CASAROSA propone di prevedere anche una rappresentanza degli studenti senza diritto di voto.

Il Presidente condivide la proposta del Prof. Casarosa e segnala, a proposito della discussione della riunione precedente sulla presenza di un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione che, a seguito di accertamenti, è invece emerso che è possibile che uno studente ne faccia parte.

Il Prof. Luigi MUZZETTO ricorda le istanze fatte presenti dal Comitato per le Pari Opportunità, che ha proposto la distinzione tra i propri compiti e quelli del Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*. Si potrebbe prevedere, nel Regolamento di funzionamento del Comitato e ove non fosse possibile nello Statuto, di costituire due gruppi di lavoro distinti.

Il Presidente ricorda in proposito il dibattito avvenuto alla CRUI e al CUN a proposito delle funzioni differenti dei due Comitati.

(Il Sig. Emiliano DOVICO e il Sig. Andrea MANNONI prendono parte alle riunioni alle ore 12.20)

Il Prof. Roberto ROMBOLI propone di modificare il punto a) del comma 2, con l'inserimento della precisazione "in particolare", in modo da comprendere ogni tipo di discriminazione.

Il Presidente ringrazia i componenti per le osservazioni e mette in votazione l'articolo nella seguente formulazione:

1. *E' istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito CUG.*
2. *Il CUG svolge le seguenti funzioni:*
 - a. *promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;*
 - b. *promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;*
 - c. *promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;*
 - d. *promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;*
 - e. *favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;*
 - f. *assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.*

3. *Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'Amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti.*
 - a. *Partecipano alle sedute del CUG, senza diritto di voto, due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.*
4. *Le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del CUG sono disciplinate con apposito regolamento che dovrà in ogni caso assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.*
5. *I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

3.2 Sistema bibliotecario e museale

Il Presidente invita i componenti a intervenire sull'articolo riguardante il Sistema bibliotecario e museale, in parte già discusso nella precedente riunione. Il testo oggi presentato contiene l'emendamento proposto dal Prof. Floriani.

Il Dott. Michele DA CAPRILE propone di modificare la stesura del comma 2, in modo da meglio sottolineare le funzioni di promozione culturale e scientifica del sistema museale, oltre che quelle legate all'ottimizzazione delle risorse.

La Prof.ssa Roberta CELLA propone di inserire al comma 1 un riferimento all'archivio centrale di Ateneo.

Il Presidente ringrazia i componenti per le osservazioni e mette in votazione l'articolo nella seguente formulazione:

1. *Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali delle università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare cura l'organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell'esigenza della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell'Ateneo. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di Ateneo. L'elenco di dette biblioteche e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.*
2. *Il Sistema Museale di Ateneo istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura, ha quale obiettivo l'integrazione progressiva del complesso dei Musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare e di ottimizzare la gestione delle risorse. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. L'elenco di detti musei e collezioni e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definite nel regolamento generale di Ateneo.*
3. *Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; l'Ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo e al sistema museale di Ateneo autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

3.3 Titolo VI - Norme comuni

Il Presidente invita i componenti a esprimersi sugli articoli del Titolo VI sulle Norme Comuni.

Il Prof. ROMBOLI interviene a proposito dell'articolo 49, segnalando che sarebbe opportuno inserire un richiamo anche ai corsi di laurea presenti nel Dipartimento, che potrebbero avere esigenze differenti.

Il Prof. DAL CANTO precisa che la norma non è incompatibile con la possibilità di stabilire più date all'interno dei corsi di laurea dello stesso Dipartimento.

Il Prof. CASAROSA propone di inserire un riferimento anche alle Scuole.

Il Sig. DOVICO ritiene che sarebbe preferibile avere omogeneità all'interno del Dipartimento, sia dal punto di vista organizzativo sia per maggiore chiarezza nei confronti degli studenti.

Il Prof. Carlo DA POZZO propone di cassare "e nel rispetto delle norme statali vigenti in materia" dal comma 2 dell'articolo 49.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione l'articolo 49 nella seguente formulazione:

"Articolo 49 - Inizio dell'anno accademico

- 1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre; ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio alle date fissate dai Consigli di dipartimento o dai Consigli delle Scuole ove istituite.*
- 2. I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi."*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita i componenti a esprimersi sull'articolo 50.

Il Sig. DOVICO propone di modificare quanto previsto a proposito del quorum nelle elezioni studentesche, proponendo che sia calcolato sugli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, in modo che il risultato dipenda soltanto da coloro che effettivamente frequentano la Facoltà.

Il Presidente condivide in linea di principio la proposta del Sig. Dovico, osservando che il suo recepimento comporterebbe però un adeguamento nella percentuale. Teme inoltre che l'applicazione della proposta del Sig. Dovico possa risultare difficilmente governabile.

Il Prof. DA POZZO interviene sul comma 2 dichiarando che se, rispetto al quorum minimo per la validità, l'eccezione prevista significa che per quelle elezioni non esiste alcun quorum egli è personalmente contrario all'eccezione, tanto più che in generale i quorum proposti gli sembrano troppo bassi: se una comunità accademica non va a votare per i propri organi almeno nella misura della metà dei suoi componenti significa o che le candidature presentate non sono "meritevoli" o che non esiste una "comunità". In entrambi i casi ritiene grave il rischio di affidare gestioni e rappresentanze di organi a minoranze di mestiere: meglio un commissariamento (perfino ... se deciso da un ministro), se si tratta di direzioni/presidenze, o la non rappresentanza (tanto l'organo funziona ugualmente, cfr. comma precedente), se si tratta di designazioni di categoria.

Il Presidente ribadisce le perplessità espresse al Sig. Dovico.

Il Prof. Luigi MUZZETTO condivide le perplessità del Rettore, ricordando quanto avvenuto nel corso di elezioni passate.

Il Prof. ROMBOLI ritiene che per le cariche più qualificanti il quorum dovrebbe essere innalzato al 50%, mentre negli altri casi il quorum dovrebbe restare al 30%.

(La Prof.ssa Alessandra BRACA prende parte alla riunione alle ore 13.10)

La Prof.ssa CELLA propone di innalzare il quorum anche per le elezioni dei componenti del

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Prof. Franco TURINI non condivide la proposta della Prof.ssa Cella sull'innalzamento del quorum per le elezioni dei componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Si esprime invece a favore per quanto riguarda le elezioni del Direttore di Dipartimento, dove un quorum più alto garantisce una migliore trasparenza nelle scelte e maggiore democrazia.

Udite le obiezioni emerse il Sig. Dovico ritira la propria proposta.

Il Prof. ROMBOLI osserva che sarebbe opportuno cassare il comma 10 nella parte che contiene i riferimenti al mandato del Rettore, dal momento che con la riforma Gelmini non è rinnovabile.

Il Presidente mette in votazione l'articolo 50 nella seguente formulazione:

“Articolo 50 – Designazioni elettive

- 1. Le rappresentanze delle categorie interessate all'elezione nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da designare, con arrotondamento all'intero superiore*
- 2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, e al Presidente della Scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.*
- 3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il decano dei professori di I fascia, rispettivamente dell'università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.*
- 4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.*
- 5. Nel caso di impedimento o assenza dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori di I fascia delle rispettive strutture. Qualora l'assenza o l'impedimento dei responsabili delle strutture suddette si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato dei responsabili delle strutture, il decano subentra al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.*
- 6. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.*
- 7. Il rettore, i professori e i ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione e i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e devono permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.*
- 8. Per il computo dei mandati ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato*

- solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale
9. *In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.*
 10. *In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.*
 11. *Le dimissioni del direttore di dipartimento, del presidente della scuola interdipartimentale e del presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al Ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

La prima parte della riunione termina alle 13.30.

La riunione riprende alle 14.15.

Il Presidente invita i componenti a riprendere la discussione delle norme comuni con l'esame dell'articolo 51. Invita in particolare la commissione a esprimersi sul punto c) del comma 1 a proposito dei dirigenti.

Il Prof. TURINI e il Dott. CUOMO condividono la proposta di incompatibilità dei dirigenti.

Il Prof. CASAROSA propone di precisare la questione dell'incompatibilità anche per i Presidenti delle Scuole, analogamente a quanto già previsto in articoli precedenti.

Il Prof. DA POZZO propone di indicare al punto b) del comma 1 che l'incompatibilità si estende a qualsiasi altra Università, Istituto o Ente simile italiano o straniero, pubblico o privato.

Il Prof. ROMBOLI interviene a proposito del comma 5, osservando che a suo giudizio la logica dell'incompatibilità deve essere di opzione, non di decadenza. Pertanto propone di modificare il comma 5 come segue: *“Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro dieci giorni per una delle due cariche”*.

Udite le osservazioni emerse il Presidente mette in votazione l'articolo nella seguente formulazione:

“Articolo 51 - Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

- a) *ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;*
 - b) *ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;*
 - c) *ricoprire incarichi dirigenziali nelle università;*
 - d) *ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.*
2. *Il prorettore vicario e i prorettori non possono ricoprire altra carica accademica.*
 3. *Le cariche di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, di coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo e di presidente del sistema museale di ateneo sono tra loro incompatibili.*
 4. *In ogni caso non è possibile ricoprire contemporaneamente più cariche della medesima tipologia di cui al comma precedente.*

5. *Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro dieci giorni per una delle due cariche.*
6. *Le cariche di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, nonché il ruolo di dirigente amministrativo, sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.*
7. *La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'università di Pisa.*
8. *La carica di componente del Collegio di disciplina è incompatibile con altre cariche accademiche.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

(Il Rettore lascia momentaneamente la riunione alle 14.50. Presiede il Prof. Romboli)

Il Presidente invita la Commissione a intervenire sull'articolo 52.

Il Prof. TURINI propone di sostituire il termine “adunanze” con “riunioni”.

Il Prof. CASAROSA ritiene che non sia appropriato prevedere la modalità telematica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Prof. TURINI ritiene che il costante miglioramento delle tecnologie e degli strumenti consenta di realizzare riunioni telematiche in modo adeguato.

Il Presidente ritiene che sia opportuno prevedere tale possibilità, soprattutto per le questioni di urgenza.

Il Sig. DOVICO ritiene che si debba escludere la possibilità di indire riunioni telematiche *in toto*.

Il Prof. DA POZZO condivide la posizione del Prof. Casarosa proponendo di estendere il divieto anche al Senato Accademico.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione la proposta di esclusione dalla possibilità di effettuare riunioni telematiche per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. La proposta ottiene 3 voti favorevoli (Casarosa, Da Pozzo, Dovico).

Il Presidente mette in votazione la proposta di esclusione dalla possibilità di effettuare riunioni telematiche per il solo Consiglio di Amministrazione. La proposta ottiene 3 voti favorevoli (Casarosa, Da Pozzo, Dovico).

Le proposte di emendamento non sono approvate, pertanto, il testo del comma 1 resta invariato.

Il Sig. DOVICO propone di inserire una tempistica adeguata anche per l'invio del materiale istruttorio.

Il Presidente precisa che l'articolo riguarda la validità delle riunioni.

(Il Rettore rientra alle ore 15.10 e riprende la presidenza della riunione)

Il Sig. DOVICO propone di modificare, al comma 5, la richiesta di sottoscrizioni per l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno da $\frac{1}{4}$ dei componenti a $\frac{1}{5}$.

Il Presidente precisa che non è possibile accogliere la richiesta dal momento che il numero dei componenti degli Organi è sensibilmente diminuito.

La Prof.ssa Lucia NATALI propone di sostituire, al comma 4, l'indicazione “strutturati” con “di ruolo”.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione l'articolo 52 nella seguente formulazione:

“Articolo 52 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. *Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 8 del presente articolo.*
2. *Le riunioni degli organi sono valide se:*
 - a) *tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno 5 giorni prima dell'riunione;*
 - b) *sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.*

3. *Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione.*
4. *Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano di ruolo nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso soltanto se intervengono alla riunione.*
5. *L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.*
6. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex articolo 17 D.P.R. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.*
7. *Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino, il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.*
8. *Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.”*
L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita la Commissione a intervenire sull'articolo 53 nella seguente formulazione:

“Articolo 53 - Verbalizzazione

1. *I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.*
2. *Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.*
3. *Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito di ateneo. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*
L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita la Commissione a intervenire sull'articolo 54.

Il Prof. ROMBOLI esprime alcune considerazioni sulle modifiche di Statuto e sulla maggioranza richiesta per deliberarle. Osserva che anche quelle rese necessarie da disposizioni di legge comportano scelte discrezionali da parte dell'Ateneo. Ritene pertanto che la maggioranza richiesta non dovrebbe essere abbassata.

Il Sig. DOVICO ritiene che le modifiche di Statuto dovrebbero essere deliberate tutte con la stessa maggioranza, senza distinzione.

Il Prof. DAL CANTO ritiene che la *ratio* del comma sia quella di definire che le modifiche di Statuto imposte dalla legge devono essere realizzate dall'Organo di governo, anche se comportano discrezionalità da parte dell'Ateneo. Da qui l'esigenza di indicare la maggioranza dei 2/3.

Il Direttore Amministrativo ricorda quanto previsto dall'articolo 8 della L. 168/89, di cui dà lettura: *“Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti (...).”* I 2/3 costituiscono quindi un'eccezione.

Il Prof. CASAROSA domanda chiarimenti sul comma 2 a proposito dell'ammissibilità delle proposte di modifica. Propone che sulle proposte provenienti dall'interno si deliberi subito, mentre sulle proposte provenienti da organi esterni il Senato Accademico debba valutarne l'ammissibilità.

Il Prof. ROMBOLI ritiene che l'ammissibilità debba essere soltanto una questione formale e che pertanto non sia possibile respingere richieste di modifica dello Statuto provenienti dai Dipartimenti, dalle Scuole e dal Consiglio di Amministrazione.

Alla luce delle considerazioni emerse il Presidente mette in votazione l'articolo 54 nella seguente formulazione:

“Articolo 54 - Modifiche di statuto

- 1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti. L'allegato allo statuto, previsto all'art.56 comma 2, si aggiorna automaticamente sulla base di delibere del Senato Accademico che ne dispongono variazione nel contenuto*
- 2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione e dai consigli di dipartimento. Il rettore, entro il termine di sessanta giorni, deve sottoporre le proposte presentate al senato accademico.*
- 3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Sig. DOVICO interviene per proporre l'aggiunta di un articolo tra le norme comuni, proposto dal Consiglio degli studenti. In particolare le proposte riguarderebbero la partecipazione studentesca. La prima riguarda il diritto a riunirsi in assemblea, che dovrebbe essere favorito anche attraverso la sospensione dell'attività didattica. La seconda proposta riguarda la partecipazione attiva degli studenti ai processi decisionali, anche attraverso istituti di democrazia diretta, da disciplinare in apposito regolamento.

Il Presidente precisa che il diritto di riunirsi è ampiamente sancito, non soltanto dallo Statuto, ma dalla legislazione vigente. La sospensione dell'attività didattica non può essere prevista dallo Statuto. Per quanto riguarda invece la seconda proposta il Presidente segnala quanto già previsto nei principi generali. Osserva inoltre che è compito degli organi di governo, compreso il consiglio degli studenti, assumersi la responsabilità delle scelte che hanno ricadute sulla comunità studentesca.

Il Sig. MANNONI condivide le posizioni del Rettore su entrambi i punti.

Il Prof. TURINI ritiene che sia possibile accogliere le istanze del Sig. Dovico nei principi generali, ma non in questo punto dello Statuto.

Il Presidente precisa che la Commissione mista ha già approvato i principi generali, che ampiamente sanciscono la possibilità di riunione e di espressione della componente studentesca.

Il Presidente mette in votazione l'intero Titolo VI sulle Norme comuni.

Il Titolo VI è approvato all'unanimità.

3.4 Disposizioni transitorie

Il Presidente invita il Prof. Dal Canto a illustrare il cronoprogramma con i passaggi per la definizione del nuovo assetto dell'Ateneo

Il Prof. DAL CANTO illustra i passaggi per l'attivazione dei nuovi Dipartimenti e la disattivazione dei Dipartimenti e delle Facoltà esistenti, corrispondente a quanto contenuto all'articolo 56. Dalla data presunta di entrata in vigore dello Statuto (1 marzo 2012) dovrebbero partire una serie di scadenze e di adempimenti: la deliberazione del Senato Accademico per l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, il provvedimento del Rettore per la ripartizione delle risorse alle nuove strutture, la costituzione dei Consigli di Dipartimento, l'elezione dei Direttori,

l'attivazione dei Dipartimenti, l'entrata in carica del nuovo Senato Accademico e la disattivazione degli attuali Dipartimenti e delle attuali Facoltà. Per quanto riguarda invece le scadenze temporali per la cessazione degli Organi segnala invece che entro il 1 maggio 2012 si dovranno avviare le procedure per la costituzione del Senato Accademico, che entrerà in carica presumibilmente il 1 luglio. Entro il 30 settembre dovranno invece essere avviate le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, che entrerà presumibilmente in carica il 1 novembre. Entro il 31 dicembre 2012 si dovrà infine procedere alla nomina del Direttore generale, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Sig. DOVICO domanda alcuni chiarimenti sulle scadenze e sulle tempistiche di svolgimento delle elezioni, domandando in particolare se quelle studentesche relative al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione possano essere tenute in un'unica tornata elettorale.

Il Presidente precisa che al momento si tratta di scadenze indicative per avere un'idea generale su come procedere. Le scadenze vere e proprie e di conseguenza le scelte operative saranno più concrete nel momento in cui lo Statuto entrerà in vigore.

Il Dott. DA CAPRILE sottolinea l'importanza di procedere quanto prima all'impostazione dei regolamenti, in particolare di quello generale, al quale lo Statuto demanda diverse questioni.

Il Prof. CASAROSA osserva che non stato previsto un cronoprogramma per le Scuole.

Il Presidente ricorda che saranno i Consigli di Dipartimento a deliberare l'istituzione delle Scuole.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione l'articolo 55 nella seguente formulazione:

“Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto

- 1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*
- 2. Alla data di cui al comma 1 è abrogato lo Statuto di ateneo, emanato con D.R. 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni. “*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente mette in votazione l'articolo 56 nella seguente formulazione:

“Articolo 56 - Attivazione dei nuovi dipartimenti – disattivazione dei dipartimenti e delle facoltà esistenti

1. In fase di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Senato accademico delibera in merito all'istituzione dei dipartimenti e in particolare delibera in merito:

- a) all'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico disciplinari (SSD);*
- b) all'inquadramento dei dipartimenti nei sei settori culturali;*
- c) all'afferenza dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato a ciascun dipartimento;*
- d) alle afferenze dei docenti ai singoli dipartimenti.*

2. L'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari e il loro inquadramento nei settori culturali costituisce allegato allo Statuto.

3. In fase di prima applicazione, i consigli di dipartimento sono costituiti entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto e il direttore di dipartimento è eletto entro i successivi trenta giorni; la loro attivazione è fissata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.

4. Alla data di attivazione dei nuovi dipartimenti sono disattivati i dipartimenti e le facoltà in essere alla data di entrata in vigore dello Statuto e cessano dalla carica i rispettivi direttori e presidi.

5. Il Rettore, con proprio provvedimento, su proposta del Direttore amministrativo, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto:

- l'attribuzione ai nuovi dipartimenti delle risorse logistiche e strumentali nonché le altre risorse utilizzate per le attività didattiche e di ricerca in dotazione ai dipartimenti e alle facoltà disattivandi, ivi comprese le risorse finanziarie di rispettiva competenza;

- le procedure per l'espletamento di tutte le attività finalizzate a completare le operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili.
6. Il Direttore amministrativo, con propria disposizione, assegna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto il personale tecnico amministrativo ai nuovi Dipartimenti.
7. Il Rettore e il Direttore amministrativo, per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, potranno avvalersi di apposite commissioni istruttorie."

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente mette in votazione l'articolo 57 nella seguente formulazione:

"Articolo 57 - Scadenze temporali e cessazione di organi

1. Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 ha durata fino al 31 ottobre 2016.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono avviate le procedure per la costituzione del Senato accademico. Tale organo entra in carica entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.
3. Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto sono avviate le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione. Tale organo entra in carica entro otto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.
4. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto è nominato il Direttore Generale e sono costituiti il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato Unico di Garanzia, il Consiglio degli studenti e il Collegio di disciplina sono costituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.
5. Il Direttore amministrativo e il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, decadono rispettivamente con la nomina del Direttore generale e degli organi di cui ai commi precedenti.
6. I responsabili dei centri di cui all'articolo 40 dello statuto, i Presidenti dei Corsi di studio, i direttori delle Scuole di dottorato, i presidenti dei corsi di dottorato, il coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo, il presidente del sistema museale di ateneo nonché i relativi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, completano il mandato fino alla loro naturale scadenza."

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente mette in votazione l'articolo 58 nella seguente formulazione:

"Articolo 58 - Regolamenti

- Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il senato accademico approva il regolamento generale di ateneo e aggiorna, ove necessario, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento didattico di ateneo.
- Entro un anno dalla data di costituzione del Senato Accademico sono emanati gli altri regolamenti previsti dal presente statuto.
- Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti. Nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti, al fine di consentire la costituzione degli organi nella fase di prima applicazione, il senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto delibera in merito alla numerosità delle rappresentanze negli organi, o quant'altro necessario ai fini predetti, qualora non disciplinati dallo statuto stesso."

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente mette in votazione l'intero Titolo VII sulle Disposizioni transitorie.

Il Titolo VII è approvato all'unanimità.

Il Presidente informa la Commissione che con l'approvazione del Titolo VII è terminato l'esame degli argomenti secondo le previsioni della legge 240/10. L'articolato approvato dalla Commissione è parte integrante del presente verbale come Allegato 1.

Nella riunione del 19 luglio si procederà al *drafting* finale, con la discussione delle proposte di integrazione e/o variazione che dovessero pervenire dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che si riuniranno in seduta congiunta il 13 luglio. Ad esito di detta seduta, qualora necessario, il Presidente provvederà a convocare la Commissione Statuto. Pertanto le previste riunioni del 19 e del 26 luglio sono al momento confermate.

La Commissione concorda.

La riunione termina alle 17.10.

Il Presidente della Commissione Statuto

Prof. Massimo Augello

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Chiara Viviani

Bozza di Statuto (aggiornata al 12 luglio)

TITOLO II - STRUTTURE

Articolo X - Il Dipartimento

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Ateneo si articola in strutture di base chiamate Dipartimenti.
2. Il Dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria comprensiva di un elenco di settori scientifico disciplinari individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
3. L'elenco dei Dipartimenti dell'ateneo è allegato al presente statuto.
4. Il Dipartimento:
 - promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
 - promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione anche in collaborazione con altre Strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti;
 - coordina e gestisce, anche in collaborazione con altre strutture, i corsi di dottorato.
5. L'attivazione e la disattivazione di un Dipartimento, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico o su proposta dello stesso.
6. La modifica dei settori scientifico disciplinari riguardanti un dipartimento esistente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previo parere o su proposta del consiglio del Dipartimento interessato.
7. Per istituire un Dipartimento sono necessari almeno 50 docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno, di norma, la totalità dei docenti di ateneo di un'area Cun, fermo restando il rispetto del requisito di legge per tutto il quinquennio successivo. In ogni caso, se il numero dei docenti scende al di sotto delle 40 unità, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la disattivazione.
8. Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento.
9. I docenti al momento della presa di servizio presso l'Università afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
10. La richiesta di un docente di afferire ad un Dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato e i consigli dei dipartimenti interessati, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo.
11. Ogni Dipartimento si dota di un regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico.
12. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

13. Il regolamento di funzionamento del Dipartimento può prevedere la possibilità di attivare articolazioni interne allo stesso, chiamate sezioni, prive di rappresentatività esterna, definendone limiti, condizioni e finalità.

14. Il fabbisogno di personale docente e tecnico amministrativo del Dipartimento è definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato, ed è aggiornato nell'ambito della programmazione triennale prevista dalla legislazione vigente o in caso di attivazione e disattivazione di dipartimenti.

Articolo XX

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a. il Direttore;
- b. il Consiglio;
- c. la Giunta;
- d. Commissione paritetica (qualora non costituita la Scuola)

Articolo XXX

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.

2. Spetta in particolare al Direttore:

- a. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
- b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c. assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
- d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. disporre, nei modi previsti dal Regolamento di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
- f. autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
- g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
- h. promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
- i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;

1. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione paritetica di dipartimento;

m. predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.

n. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo

4. Il Direttore è eletto fra i professori di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori di prima fascia l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.

L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.

5. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 4 anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al Decano del Dipartimento che convoca il Consiglio da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.

8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Il Vicedirettore è revocato con Decreto del Rettore su proposta del Direttore.

Articolo XXXX

Il Consiglio

1. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Ne fanno inoltre parte:

a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento.

c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi afferenti al Dipartimento

d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca, del Dipartimento.

3. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente durano in carica quattro anni; quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo durano in carica due anni.

4. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di ateneo.

5. Spetta al Consiglio:

a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;

b. promuove iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze scientifico-tecnologiche all'esterno;

c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio di riferimento del dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;

d. approvare, per quanto di sua competenza, il regolamento del dipartimento;

e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;

f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri dipartimenti;

g. proporre l'attivazione e la disattivazione di master universitari;

h. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento;

i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali e all'impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento;

l. proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di Corso di studio e della commissione paritetica;

m. proporre i regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento, previo parere dei relativi Consigli di Corso di studio e della commissione paritetica;

n. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

o. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;

p. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento;

q. provvedere alle chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;

r. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

6. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

7. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori di prima fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di prima e seconda fascia, dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori.

Articolo XXXXX

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da un uguale numero, non inferiore a due per ciascuna categoria, di professori ordinari, professori associati e ricercatori. Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La Giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del Dipartimento entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.
3. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio di Dipartimento.
4. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento. Nella delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, devono essere definiti i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento all'art. XXXX, comma 4, del presente Statuto, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i) e o).
5. Le modalità di funzionamento della Giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento.

Art. XXXXXX

La commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è composta da un uguale numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento ed è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato.
2. E' compito della Commissione paritetica:
 - svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio.
 - formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
 - formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art.xxx comma 2 lett.n.
3. Nel regolamento di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.

LE SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. a **Istituzione**

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l'istituzione di una struttura di raccordo denominata Scuola. L'istituzione e l'attivazione della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
2. L'afferenza di un Dipartimento a Scuole già esistenti è deliberata, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole della Scuola, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato.
3. Il recesso di un Dipartimento dalla Scuola è deliberato, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato.
4. Il numero massimo di Scuole non può essere superiore a 12.
5. Ciascun Dipartimento può far parte di una sola Scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, possa essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a far parte di più Scuole.
6. Sono organi della Scuola: a) il Consiglio; b) il Presidente; c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
7. La Scuola si dota di un proprio regolamento di funzionamento proposto dal relativo Consiglio e approvato dal Senato Accademico.
8. L'istituzione di una Scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.

Art. b

Il Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della Scuola;
 - da una rappresentanza - non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti della Scuola - di docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei predetti Dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio o di dottorato che interessano i dipartimenti della Scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali;
 - da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15% dei componenti del Consiglio, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti e coordinati dalla Scuola;
2. Il Consiglio delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre, sentiti o su iniziativa dei dipartimenti interessati, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i Dipartimenti della Scuola.
3. Qualora i Dipartimenti coinvolti nella Scuola svolgano funzioni assistenziali, il Consiglio assume anche i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

Art. c

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, al suo interno, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del Consiglio.
2. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e con i presidenti dei corsi di studio coinvolti, convoca e presiede il Consiglio della Scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
4. Il Presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.
5. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. d **Commissione paritetica della Scuola**

1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e studenti eletti dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti ed è presieduta dal Presidente della Scuola o da un suo delegato.
2. E' compito della Commissione paritetica:
 - svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
 - formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
 - formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. xxx comma 2 lett. n.
 - formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio;
3. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e la modalità di individuazione dei componenti.

ART. X **I CORSI DI STUDIO**

1. Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.
2. I corsi di studio dell'area medica possono afferire alla Scuola di riferimento, se costituita.

3. I corsi di studio attivati in convenzione con altri Enti, ferma restando la loro afferenza a un Dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture interne o esterne all'Ateneo, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
4. L'afferenza del corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento, sentito il Consiglio della Scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del Senato accademico.
5. L'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento, sentito il Consiglio della Scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del Senato accademico.
6. Le procedure relative alla istituzione, ivi comprese le modalità di definizione della proposta, alla attivazione, alla disattivazione e soppressione di un corso di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo.
7. Sono organi del corso di studio il Presidente, il Consiglio e la Commissione paritetica.

ART. XX

GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO: IL CONSIGLIO

1. Il consiglio di corso di studio è composto:
 - dai docenti degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso;
 - dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica;
 - da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del Consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di supporto alla didattica presso il corso di studio.
4. Le competenze del consiglio di corso di studio sono le seguenti:
 - a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
 - b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
 - c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
 - d. avanzare per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti anche a titolo gratuito ai fini della programmazione didattica proposte ai dipartimenti interessati o alle Scuole se costituite;
 - e. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
 - f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

- g. presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
 - h. formulare ai consigli dei dipartimento interessati o alle Scuole se costituite, proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al corso di studio,
 - i. formulare al consiglio di dipartimento interessato la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
 - j. esprimere pareri sull'ordinamento didattico del corso di studio;
 - k. proporre al Consiglio di Dipartimento il regolamento didattico del corso di studio;
 - l. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
 - m. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
5. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
6. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
7. Nel primo anno di attivazione del corso di studio, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal Consiglio di Dipartimento.

Art. XXX

Consigli di corso aggregati

- 1. Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso Dipartimento, o Scuola se attivata, sin dall'attivazione dei corsi, possono proporre, a maggioranza assoluta dei propri membri, al Dipartimento di afferenza, o alla Scuola se costituita, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dal consiglio di dipartimento di afferenza o dalla Scuola se costituita.
- 2. La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- 3. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito dai componenti dei consigli dei corsi aggregati;
- 4. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
- 5. I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza

ART.XXX

GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO: IL PRESIDENTE

- 1. Il presidente del Consiglio del corso di studio è eletto a scrutinio segreto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso.

2. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
3. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori del corso. Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
4. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.
5. Il presidente dura in carica 3 anni ed è immediatamente rieleggibile per una volta.
6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni entro 30 giorni.
7. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori subentra al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.
8. Il Presidente del corso di studio è competente a:
 - a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica;
 - d. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
 - e. proporre al Direttore del Dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
9. Il presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Art. XXXX

Commissione paritetica del Corso di studio

1. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio ed è presieduta dal Presidente di corso di studio o da un suo delegato.
2. E' compito della Commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio.
 - formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
 - formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche;
3. Nel regolamento di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.
4. La commissione paritetica dei consigli aggregati è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti, tra i quali il presidente del consiglio aggregato che la presiede.

Art. X Organi dell'Ateneo

1. Sono organi necessari al governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale.
2. Sono altresì istituiti i seguenti organi: Consiglio degli studenti, Comitato unico di garanzia e il Collegio di disciplina.

Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. E' responsabile del perseguimento dei fini dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. La carica di rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, escluse la presidenza degli organi e quant'altro previsto dal presente Statuto.
2. In particolare il Rettore:
 - a. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b. adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
 - c. garantisce l'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - e. emana con proprio decreto lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo e le relative modifiche approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; emana inoltre i Regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo articolo xxx;
 - f. propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - g. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
 - h. propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale nonché il conto consuntivo;
 - i. stipula le convenzioni e i contratti di sua competenza ai sensi della normativa vigente;
 - j. ai sensi degli artt. e del presente Statuto ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori e formula al Senato Accademico proposte in ordine alle violazioni del Codice Etico dell'Università;
 - k. presenta, di norma all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato dell'Università;
 - l. designa i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società sia pubblici che privati; relativamente alle aziende, società o altri enti controllati dall'Università con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, la designazione dei rappresentanti dell'Università è fatta previo parere del Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
 - m. adotta in materia di stato giuridico dei docenti gli atti che gli sono demandati dalla legge e dalla normativa di ateneo;
 - n. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.
3. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le Università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma sesto. Il Rettore dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile. Alla data di decorrenza della

carica, i candidati devono avere almeno sei anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

4. L'elettorato attivo per le elezioni del Rettore spetta:

- a. ai professori di ruolo
- b. ai ricercatori a tempo indeterminato
- c. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 del relativo regolamento.
- d. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 del relativo regolamento.
- e. al personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici
- f. ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei consigli di dipartimento

5. Il voto degli elettori di cui alla lettera c, ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni 2 voti espressi.

6. Il voto degli elettori di cui alla lettera e, ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni 7 voti espressi.

7. La presentazione della candidatura a rettore avviene in un'apposita riunione del corpo elettorale che si svolge prima del primo turno di votazione. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta elettori e fino ad un massimo di ottanta. La candidatura, una volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno. Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera c) ed e) del comma 4 vengono ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6.

8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata.

9. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità di seguito indicate. Il calendario delle votazioni è fissato dopo la riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell'iter elettorale entro sessanta giorni dalla data della predetta riunione.

10. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8.

11. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente

votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le modalità di cui ai successivi commi 12 e 13. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al comma 7 e si procede a una nuova votazione ai sensi del precedente comma 10.

12. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13. A parità di voti tra due candidati partecipa al ballottaggio, o è dichiarato eletto, il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

14. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.

15. Il rettore è nominato con decreto del Ministro. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi il decano dei professori di prima fascia del Senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 7, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del Senato accademico con maggiore anzianità di servizio.

16. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4.

17. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

18. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può nominare con proprio decreto dei prorettori, scelti nell'ambito dell'Università tra docenti a tempo pieno. In tale decreto devono essere definiti i compiti e i settori di competenza. I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Il Rettore può delegare ai prorettori la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.

19. La carica di prorettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica.

20. I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte, senza diritto di voto, delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

21. Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica. I prorettori possono chiedere al Senato Accademico l'autorizzazione a ridurre l'impegno didattico, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico.

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi.
2. Approva il Regolamento generale di Ateneo.
3. Approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione:
 - a. tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica nonché i regolamenti in materia di attività scientifica, compresi quelli di competenze dei dipartimenti e delle altre strutture
 - b. le modifiche di statuto, deliberate a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
 - c. il codice etico
 - d. i criteri generali necessari all'individuazione degli indicatori e sulle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio, sentito il Nucleo di Valutazione
4. Esprime parere obbligatorio:
 - a. sul documento di programmazione triennale
 - b. in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti
 - c. in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole, nonché in ordine alla attivazione o soppressione di corsi o sedi
 - d. sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'ateneo e sul conto consuntivo
 - e. sugli indicatori e sulle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio
 - f. sulle convenzioni e i contratti, anche attinenti la costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca
5. Definisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attività di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti
6. Sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento di riferimento del corso.
7. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le Scuole;
8. Definisce in un apposito regolamento, in attuazione dell'art. ... del presente Statuto, il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori e le modalità di funzionamento del collegio di disciplina.
9. Su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina
10. Il Senato, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale, a, una mozione motivata di sfiducia al rettore. La mozione di sfiducia non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia, avviato dal decano dell'ateneo entro 30 giorni dalla delibera del Senato, è disciplinato in apposito regolamento. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza del corpo elettorale per le elezioni del rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore.

10. Il Senato Accademico è composto da 25 membri:

- il Rettore, che lo presiede
- 18 docenti, eletti tra professori e ricercatori a tempo pieno in numero di tre per ognuno dei settori culturali. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un Direttore di Dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore. Le votazioni si svolgono con collegi elettorali distinti, uno riservato ai direttori di dipartimento e l'altro riservato ai docenti che non ricoprono tale carica. I 18 docenti sono eletti per ciascun settore culturale dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale.
- 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
- 4 rappresentanti degli studenti.

11. Il Direttore Generale e il Prorettore vicario partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico.

12. Il mandato dei membri eletti in Senato Accademico dura quattro anni, ad eccezione di quello degli studenti, che dura due anni, ed è rinnovabile per una sola volta. I ricercatori a tempo determinato decadono comunque dal mandato con la scadenza del loro contratto.

13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto con contratto non inferiore a due anni.

14. L'elettorato passivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

15. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.

16. I rappresentanti dei settori culturali, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore.

17. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del dipartimento, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché, previo parere il Senato Accademico, gli altri Regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dal presente Statuto;
- b) su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato, approva i bilanci annuali e pluriennali di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
- c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- d) delibera, previo parere del Senato accademico o su sua proposta, l'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti e delle Scuole;
- e) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
- f) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con specifico riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;
- g) formula al Senato Accademico il parere sui regolamenti di competenza del Senato nonché sul codice etico;
- h) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, che esercita ai sensi dell'art. del presente Statuto e del relativo regolamento di attuazione;
- i) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale, previo parere del Senato;
- j) approva la programmazione del personale (vedi art. X, comma 14);
- k) conferisce l'incarico di Direttore Generale;
- l) delibera il fabbisogno organico del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, ivi compresi i dirigenti;
- m) delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture centrali e periferiche;
- n) approva, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, gli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
- o) stabilisce, sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
- p) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione valendosi delle indicazioni del Nucleo di Valutazione;
- q) delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permuta di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- r) determina, previo parere del Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il rettore, che lo presiede;
- b) cinque membri interni all'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
- c) due membri esterni all'Ateneo scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;

d) due rappresentanti degli studenti;

4. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno.

5. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai membri interni è disciplinata mediante emanazione di apposito decreto rettorale. In entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.

6. Il Senato accademico provvede in primo luogo a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature dei membri interni tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, a definire un rosa di almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell'Ateneo, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. All'interno delle predette rose il personale docente è eletto dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e la componente del personale tecnico amministrativo è eletta dal personale tecnico amministrativo anche a tempo determinato assunto con contratto non inferiore a due anni.

7. Il Senato accademico provvede in primo luogo a formulare un preventivo giudizio di ammissibilità delle candidature dei membri esterni tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, a definire una rosa di almeno quattro candidati. All'interno della predetta rosa il rettore designa i componenti.

8. Il giudizio preventivo di ammissibilità di cui ai due commi precedenti deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

9. Il Prorettore vicario e il Direttore Generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I membri eletti o designati durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. XX - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del Collegio: - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; - svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; - svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:
 - a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università di Pisa.

Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al Senato e al Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Nucleo svolge:

- a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati delle commissioni paritetiche di cui all'art. XY del presente statuto;
- b) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all' art. 23 comma 1) della legge n. 240/2010;
- c) le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
- d) le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute;

2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, cui riferisce trimestralmente.
3. Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa e i cui curricula sono resi pubblici nel sito Internet dell'Università.
4. I membri, ivi compreso il presidente, sono designati dal Senato accademico, su proposta del rettore, che li nomina con decreto. Il mandato del nucleo di valutazione dura 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato termina comunque con la scadenza del mandato del rettore in carica al momento della nomina.

Articolo XX

Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente Statuto in conformità all'art.16 del Decreto legislativo n.165 del 2001.
2. Il Direttore generale, in particolare:
 - a) sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa;
 - b) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;
 - c) propone agli organi di governo il Piano della *performance* e ne cura l'attuazione;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi di Ateneo;
 - e) indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative relativamente alle attività a loro assegnate ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;
 - f) determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia delle strutture didattico -scientifiche e di servizio, nominando, ove previsto, i rispettivi responsabili;
 - g) adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente Statuto o nei regolamenti d'Ateneo;
 - h) stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi previsti nel presente Statuto o nei regolamenti di Ateneo;
 - i) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro, con il potere di conciliare e di transigere;
 - l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - m) esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Direttore generale presenta annualmente, ai fini della valutazione, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.
4. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.
5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
6. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore o di quattro membri del Consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.
7. Il Direttore generale, d'intesa con il Rettore, designa un Vice Direttore tra i dirigenti di ruolo dell'ateneo, con il compito di collaborare con il Direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il Vice Direttore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del Direttore generale.

Articolo X

Autonomia gestionale e organizzativa

1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.
2. Il Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal Direttore generale.
3. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi del regolamento generale di Ateneo spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Tali funzioni sono esercitate, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità ai principi di cui al comma 1 ed in attuazione dei programmi e delle direttive fissate dagli organi di governo dell'Università e dagli organi collegiali delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.
4. I dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi del regolamento generale di Ateneo collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze. Organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività della loro struttura, individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
5. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni dell'Università di Pisa nei limiti previsti dalla normativa vigente. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore generale previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

Art. XX Il Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.
2. Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e da altrettanti membri supplenti, nominati, dal Senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente.
3. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente del Collegio è incompatibile con le cariche accademiche. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. Al suo interno il Collegio elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione della sanzione della censura è lo stesso rettore che procede all'eventuale irrogazione, udito il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta.
4. Il Collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare eventualmente assistito da un difensore di fiducia nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è sollecitamente trasmesso al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
5. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
6. Il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio di disciplina si informa al principio del giudizio fra pari e al rispetto del contraddittorio e in particolare deve garantire: a) il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto all'azione disciplinare; b) il diritto di replica del docente sottoposto all'azione disciplinare con riguardo a tutti i fatti contestati; c) il diritto del docente sottoposto all'azione di farsi assistere da un difensore di fiducia; d) il diritto di accesso a tutte le fonti di prova dal parte del docente sottoposto all'azione; e) l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della deliberazione finale.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, commina la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione; tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina

ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione di tali organi e ne sia impedito il regolare funzionamento, nonché, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nel caso in cui il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

9. Dell'emissione del provvedimento disciplinare viene data notizia alle parti interessate.

Le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del r.d. n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
2. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
3. Con riguardo ai comportamenti cui collegare le diverse sanzioni che possono essere irrogate si applica l'art. 89, commi 1 e 2, del r.d. n. 1592/1933.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia e alla disciplina contenuta in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato.

Art. XXX

Codice etico della comunità universitaria

1. Il Codice etico rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della Comunità universitaria.
2. E' approvato dal Senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.
3. Sulle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.
4. Il Rettore, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si avvale di una Commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Codice stesso.
5. Le sanzioni che possono essere inflitte sono: il richiamo riservato e il richiamo pubblico.
6. Il provvedimento di irrogazione del richiamo riservato sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo per estratto e quindi in forma anonima, il provvedimento di irrogazione del richiamo pubblico sarà invece pubblicato per esteso.
7. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto della reiterazione dei comportamenti.

Art. XXX Centri , consorzi universitari e organismi associativi

1. Per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicino su progetti o programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca.

2. Per la predisposizione e la fornitura di servizi, di interesse comune oppure per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizio.

3. E' fatta salva la possibilità che i regolamenti dei dipartimenti prevedano la costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi.

4. La proposta di istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2 è formulata dai dipartimenti interessati, i quali devono assicurare per il loro funzionamento le necessarie risorse finanziarie, di personale e logistiche.

5. Nel caso in cui i centri di cui ai commi 1 e 2 abbiano valenza generale e permanente per l'intero Ateneo, la proposta, anche su iniziativa dei Dipartimenti, è formulata dal Senato Accademico; in tal caso il Consiglio di Amministrazione nell'istituire detti centri può assegnare risorse logistiche, di personale e finanziarie. Alle strutture di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione può conferire autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. L'elenco di dette strutture è contenuto nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, ovvero per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto, strumentali o comunque collegate ad esse di interesse comune, possono essere stabilite forme di collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati, attraverso la stipula di convenzioni ovvero la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi di diritto pubblico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5 l'Università può stipulare nei limiti consentiti dalla legge contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge medesima o a valido patto sociale la responsabilità limitata dell'Università.

8. Le procedure per la costituzione dei centri interdipartimentali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e le norme generali per il loro funzionamento sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

9. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

Comitato Unico di Garanzia

1. E' istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito CUG.
2. Il CUG svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
 - b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;
 - c) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
 - d) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
 - e) favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
 - f) assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
3. Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'Amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti.
Partecipano alle sedute del CUG, senza diritto di voto, due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.
4. Le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del CUG sono disciplinate con apposito regolamento che dovrà in ogni caso assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
5. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta ~~consecutivamente~~.

ARTICOLO XX

SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE

4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali delle università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare cura l'organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell'esigenza della ricerca, della didattica e delle attività

degli organi amministrativi e di valutazione dell'Ateneo. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di Ateneo. L'elenco di dette biblioteche e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

5. Il Sistema Museale di Ateneo istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura, ha quale obiettivo l'integrazione progressiva del complesso dei Musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare e di ottimizzare la gestione delle risorse. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. L'elenco di detti musei e collezioni e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
6. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; l'Ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo e al sistema museale di Ateneo autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

TITOLO VI - Norme comuni

Articolo 49 - Inizio dell'anno accademico

- L'anno accademico ha inizio il 1° novembre; ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio alle date fissate dai Consigli di dipartimento o dai Consigli delle Scuole ove istituite.
- I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi.

Articolo 50 – Designazioni elettive

- Le rappresentanze delle categorie interessate all'elezione nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da designare, con arrotondamento all'intero superiore.
- Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, e al Presidente della Scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.
- Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il decano dei professori di I fascia, rispettivamente dell'università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.
- Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
- Nel caso di impedimento o assenza dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di

servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori di I fascia delle rispettive strutture. Qualora l'assenza o l'impedimento dei responsabili delle strutture suddette si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato dei responsabili delle strutture, il decano subentra al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.

- Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- Il rettore, i professori e i ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione e i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e devono permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
- Per il computo dei mandati ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.
- In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
- In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.
- Le dimissioni del direttore di dipartimento, del presidente della scuola interdipartimentale e del presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al Ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Articolo 51 - Incompatibilità

9. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

- e) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
- f) ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
- g) ricoprire incarichi dirigenziali nelle università;
- h) ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.

10. Il prorettore vicario e i prorettori non possono ricoprire altra carica accademica.

11. Le cariche di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, di coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo e di presidente del sistema museale di ateneo sono tra loro incompatibili.

12. In ogni caso non è possibile ricoprire contemporaneamente più cariche della medesima tipologia di cui al comma precedente.

13. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro dieci giorni per una delle due cariche.

14. Le cariche di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, nonché il ruolo di dirigente amministrativo, sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.

15. La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'università di Pisa.
16. La carica di componente del Collegio di disciplina è incompatibile con altre cariche accademiche.

Articolo 52 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

9. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Le riunioni degli organi sono valide se:
 - a) tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno 5 giorni prima dell'riunione;
 - b) sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.
11. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione.
12. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano di ruolo nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso soltanto se intervengono alla riunione.
13. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.
14. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex articolo 17 D.P.R. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
15. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino, il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.
16. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Articolo 53 - Verbalizzazione

4. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
5. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
6. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito di ateneo. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 54 - Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti. L'allegato allo statuto, previsto all'art.56

comma 2, si aggiorna automaticamente sulla base di delibere del Senato Accademico che ne dispongono variazione nel contenuto.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione e dai consigli di dipartimento. Il rettore, entro il termine di sessanta giorni, deve sottoporre le proposte presentate al senato accademico.
3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

Titolo VII – Disposizioni transitorie

Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto

3. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Alla data di cui al comma 1 è abrogato lo Statuto di ateneo, emanato con D.R. 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 56 - Attivazione dei nuovi dipartimenti – disattivazione dei dipartimenti e delle facoltà esistenti

1. In fase di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Senato accademico delibera in merito all'istituzione dei dipartimenti e in particolare delibera in merito:

- e) all'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico disciplinari (SSD);
- f) all'inquadramento dei dipartimenti nei sei settori culturali;
- g) all'afferenza dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato a ciascun dipartimento;
- h) alle afferenze dei docenti ai singoli dipartimenti.

2. L'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari e il loro inquadramento nei settori culturali costituisce allegato allo Statuto.

3. In fase di prima applicazione, **i consigli di dipartimento sono costituiti** entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto e il direttore di dipartimento è eletto entro i successivi trenta giorni; la loro attivazione è fissata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.

4. Alla data di attivazione dei nuovi dipartimenti sono disattivati i dipartimenti e le facoltà in essere alla data di entrata in vigore dello Statuto e cessano dalla carica i rispettivi direttori e presidi.

5. Il Rettore, con proprio provvedimento, su proposta del Direttore amministrativo, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto:

- l'attribuzione ai nuovi dipartimenti delle risorse logistiche e strumentali nonché le altre risorse utilizzate per le attività didattiche e di ricerca in dotazione ai dipartimenti e alle facoltà **disattivandi**, ivi comprese le risorse finanziarie di rispettiva competenza;

- le procedure per l'espletamento di tutte le attività finalizzate a completare le operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili.

6. Il Direttore amministrativo, con propria disposizione, assegna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto il personale tecnico amministrativo ai nuovi Dipartimenti.

7. Il Rettore e il Direttore amministrativo, per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, potranno avvalersi di apposite commissioni istruttorie.

Articolo 57 - Scadenze temporali e cessazione di organi

1. Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 ha durata fino al 31 ottobre 2016.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono avviate le procedure per la costituzione del Senato accademico. Tale organo entra in carica entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.
3. Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto sono avviate le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione. Tale organo entra in carica entro otto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.
4. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto è nominato il Direttore Generale e sono costituiti il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato Unico di Garanzia, il Consiglio degli studenti e il Collegio di disciplina sono costituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.
5. Il Direttore amministrativo e il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, decadono rispettivamente con la nomina del Direttore generale e degli organi di cui ai commi precedenti.
6. I responsabili dei centri di cui all'articolo 40 dello statuto, i Presidenti dei Corsi di studio, i direttori delle Scuole di dottorato, i presidenti dei corsi di dottorato, il coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo, il presidente del sistema museale di ateneo nonché i relativi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, completano il mandato fino alla loro naturale scadenza

Articolo 58 - Regolamenti

1. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il senato accademico approva il regolamento generale di ateneo e aggiorna, ove necessario, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento didattico di ateneo.
2. Entro un anno dalla data di costituzione del Senato Accademico sono emanati gli altri regolamenti previsti dal presente statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti. Nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti, al fine di consentire la costituzione degli organi nella fase di prima applicazione, il senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto delibera in merito alla numerosità delle rappresentanze negli organi, o quant'altro necessario ai fini predetti, qualora non disciplinati dallo statuto stesso.